

SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. SN-37

del 24/04/2015

Alla Cortese attenzione del Presidente della Repubblica
Fax 06 46993125
Al Presidente del Consiglio dei Ministri presidente@pec.governo.it
Al Ministro della Salute
Fax 06 5994 5609
Al Ministro della Funzione Pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Al Presidente della Commissione Europea
Fax +32 2281 6934

OGGETTO: NURSIND – SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE - TUTELA DEL PRECARIATO DELLA SANITA' – ESPOSTO/DIFFIDA L. 234.2012

Il sottoscritto Andrea Bottega, nella qualità di segretario nazionale del "NURSIND", sigla sindacale maggiormente rappresentativa del comparto sanità

ESPONE

che, ai sensi dell'art.64 del d.lgs.165/2001, alle sigle sindacali maggiormente rappresentative è consentito di intervenire, anche in via pregiudiziale, al fine di definire controversie afferenti l'interpretazione di contratti e/o accordi collettivi; che il DPCM 6 marzo 2015, pubblicato in Gazz. Uff. nr. 94 del 23-4-2015, che ha disciplinato le procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato del personale con contratto a tempo determinato del comparto sanità, non ha disposto la totale stabilizzazione del suddetto personale avendo imposto una serie di vincoli finanziari legati ai limiti di spesa previsti da una molteplicità di norme puntualmente richiamate nelle premesse ai citato decreto presidenziale;

che, il decreto 6 marzo 2015 è rivolto solamente al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi 5 anni almeno tre anni di servizio;



SEGRETERIA NAZIONALE

che, il decreto in questione ha, tra l'altro, stabilito un limite non superiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato nonché il limite temporale per il computo dei 36 mesi utili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato;

che, pertanto, il suddetto piano assunzionale non adempie agli obblighi che sia la Direttiva 1999/70/CE, sia la sentenza della Corte di Giustizia del 26.11.2014, sia gli artt. 29 e segg. della L. 234/2012 hanno imposto in materia di partecipazione del Parlamento e del Governo italiano al recepimento nel nostro ordinamento di atti e sentenze comunitarie in tema di tutela dei diritti dei lavoratori nell'ambito dell'adeguamento dell'Italia alle politiche sociali dell'Unione europea;

che, in effetti, il menzionato decreto è violativo delle richiamate norme nella parte in cui ha disposto sia limiti quantitativi che qualitativi alla completa stabilizzazione del personale precario della sanità, per modo che solo una limitata parte del suddetto personale potrà essere stabilizzato;

che, nel caso concreto, trattasi di dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che hanno maturato oltre 36 mesi di servizio in strutture che sono state, una volta per tutte, definite "enti pubblici economici", come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr. 49 del 20.03.2013;

che, per l'effetto, il Governo avrebbe già dovuto risolvere il problema dei precari della sanità pubblica perché il rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale, con le due ordinanze n. 206 e n. 207 del 2013, scritte a luglio 2013 dall'adito Ecc.mo Presidente della Repubblica, avevano già tracciato la decisione che la Corte di Giustizia avrebbe poi adottato con la sentenza Mascolo del 26.11.14 dichiarando lo Stato inadempiente alla clausola 5 dell'Accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE;

che, infatti, lo Stato italiano, ad oggi, non ha adottato nessuna misura preventiva idonea ad evitare e, se possibile, a risolvere le conseguenze derivanti dagli illegittimi abusi della reiterazione dei contratti a termine per tutto il personale della sanità e <u>del</u> pubblico impiego in generale;

che la sentenza della **Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014** ha disposto inderogabili principi di tutela non solo dei dipendenti precari della scuola <u>ma di tutti i</u> precari dipendenti pubblici tra cui quelli della sanità;

che, per altro verso, **l'art. 53 della citata legge n. 234/2012** obbliga lo Stato italiano alla diretta applicabilità delle tutele comunitarie, poste a presidio del principio della parità di trattamento dei lavoratori dell'unione europea, che rimuove la garanzia di irresponsabilità dello Stato, delle sue articolazioni territoriali e dei suoi funzionari per la manifesta violazione del diritto dell'Unione per cui anche i singoli soggetti istituzionali (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, dirigenti pubblici, ecc.)



SEGRETERIA NAZIONALE

rispondono direttamente ed integralmente nei confronti dello Stato, nel caso di risarcimento dei danni causati dai loro atti e comportamenti antigiuridici, come statuito per ultimo con la **legge n. 18/2015,** in materia di responsabilità civile dei giudici, ma senza il limite della rivalsa fissato per questi ultimi nella misura della metà della retribuzione annuale;

che, pertanto, il Governo avrebbe dovuto dare attuazione, ai sensi della **legge n. 234/2012**, che è legge sub-costituzionale in quanto serve ad attuare, tempestivamente, gli obblighi comunitari, ai sensi **dell'art. 117 comma 1 della Costituzione**, al fine di sanare anche la **procedura di infrazione n. 2009-2230**, che riguarda il risarcimento del danno da parte dello Stato nel caso di manifesta violazione del diritto dell'Unione europea commesso nell'esercizio della funzione giurisdizionale dal Giudice di ultima istanza (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti in sede centrale giurisdizionale);

che, in effetti, la sentenza Mascolo del 26.11.14, è stata consequenziale alla condanna per inadempimento del 24 novembre 2011 contro lo Stato italiano per omessa attuazione delle misure antiabusive avverso l'illegittima reiterazione dei contratti a termine nel settore pubblico;

che, infatti, è ancora pendente la **procedura di infrazione n. 2009-2230**, che riguarda il risarcimento del danno da parte dello Stato nel caso di manifesta violazione del diritto dell'Unione europea commesso nell'esercizio della funzione giurisdizionale dal Giudice di ultima istanza per cui, anche sotto il diverso profilo riguardante il precariato, la Commissione europea sarà chiamata a procedere immediatamente al ricorso per inadempimento nei confronti dello Stato italiano davanti alla Corte di Giustizia, dal momento che la **legge n. 18/2015**, sulla responsabilità civile dei giudici, ha aggravato, ulteriormente, la situazione di inadempimento dello Stato che ha scaricato sulla sola magistratura le responsabilità derivanti dall'inadempimento del diritto dell'unione e degli obblighi rinvenienti (anche) dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;

che, per altro, è ancora pendente la **procedura di infrazione n. 2010-2124** sulla scuola (e sul pubblico impiego), per cui tale grave omissione sarà denunciata alla Commissione europea perché proceda immediatamente al ricorso per inadempimento nei confronti dello Stato italiano davanti alla Corte di Giustizia, come ha fatto per i lavoratori saltuari dello spettacolo consentendo, in data 26.02.2015, la condanna del **Granducato di Lussemburgo nella causa C-238/2014**.



SEGRETERIA NAZIONALE

Tanto esposto il sottoscritto rassegna formale

DIFFIDA

le SS.LL, ognuna per i provvedimenti di propria competenza, ai sensi della L. 234/2012, della direttiva 1999/70/CE, del d.lgs. 368/2001 e s.m.i., della sentenza Mascolo della Corte di Giustizia del 26.11.2014, al fine di dare piena attuazione alle procedure di recepimento e di adeguamento agli atti e alla giurisprudenza dell'Unione europea al fine della <u>legittima stabilizzazione di tutto il personale precario della sanità pubblica, appartenente alle professioni infermieristiche, con più di 36 mesi di contratti a termine.</u>

Con espresso avvertimento che, a tanto non ottemperando, verranno intraprese tutte le iniziative di tutela degli infermieri dipendenti della sanità pubblica.

Il Segretario Nazionale NurSind

Dr. Andrea Bottega